

**Ministero dell'Interno – parere prot. n. 557/PAS.2641.12000A(17)4(3) del 25 febbraio 2009**

*SORVEGLIABILITÀ: sbarre alle finestre*

Se un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha una o più finestre situate all'interno di una corte condominiale, in comune con portoni di ingresso o abitazioni private, è sorvegliabile?

A questo quesito risponde il Ministero dell'Interno con parere n. 557/PAS.2641.12000A(17)4(3) del 25 febbraio 2009, precisando anzitutto che l'unica fattispecie per la quale non è applicabile il D.M. n. 564/1992 è quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture ricettive, limitatamente però al caso in cui l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva non invece ad un pubblico indiscriminato.

A parere del Ministero le finestre, configurabili come accessi secondari, devono essere ostruite ermeticamente al fine di impedire vie di fuga a chi si trovi all'interno del locale, e al tempo stesso tutelare le implicazioni che l'esercizio dell'attività stessa ha con l'ordine pubblico da un lato e la sicurezza dei cittadini dall'altro. Ricordiamo, infatti, che la concessione della licenza di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S. è subordinata all'ottemperanza delle condizioni dell'articolo 153 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. secondo cui *"la licenza può essere rifiutata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate"*, proprio al fine di consentire che gli agenti e gli ufficiali di P.S. possano in qualsiasi momento controllare i soggetti che si intrattengono all'interno del locale.

Ne consegue, allora, che le (non abrogate) disposizioni del T.U.L.P.S. e del Regolamento di esecuzione sopra richiamate - articoli 86 T.U.L.P.S. e 153 del Regolamento di esecuzione - riferite agli esercizi pubblici e non espressamente abrogate dalla legge n. 287/1991, vanno integrate con la disposizione di cui all'art. 3 della stessa legge e con i contenuti dei provvedimenti attuativi del Ministro dell'Interno (D.M. 17.12.1992, n. 564, e D.M. 05.08.1996, n. 534) che appunto pongono particolari prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, l'articolo 1, comma 2 del D.M. 564/1992 dispone che *"le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private"*. Lo stesso D.M. è stato poi modificato con D.M. 5 agosto 1994, n. 534, che ha inserito all'articolo 5 le deroghe per i locali già adibiti ad attività di somministrazione, al pubblico o riservata ad una determinata cerchia di persone (circoli), alla data di pubblicazione del decreto. A fronte di questo, l'articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ha continuato a trovare applicazione per tutti gli esercizi pubblici diversi da quelli ove si attua la somministrazione e da quelli adibiti ad attività ricettive.

Infine, l'articolo 11 della L. 29 marzo 2001, n. 135, recante la *"Riforma della legislazione nazionale del turismo"*, ha invece puntualmente previsto che le disposizioni dell'articolo 153 del citato regolamento non si applicano alle autorizzazioni rilasciate alle attività ricettive.